



N. 73 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 108 Registro C.C.

N. 11 prop. del.

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 119.500,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa 'Lumina di Lumina Bortolo' per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto a seguito di sentenza n° 2676/11 in data 09.12.2011 del Tribunale di Bergamo

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **28 maggio 2012**

rag. Guglielmo Redondi - Presidente

SINDACO

1 – Tentorio dott. Franco

CONSIGLIERI

2 – Allegrini dott. Maurizio
3 – ~~Amerino Fausto~~
4 – Angeloni Giacomo
5 – Baraldi rag. Gianfranco
6 – Barbieri dott. Giancarlo
7 – Belotti rag. Daniele
8 – Benigni prof. Francesco
9 – Bonassi dott. Maurizio
10 – ~~Brembilla geom. Marco~~
11 – ~~Bruni avv. Roberto~~
12 – Carminati rag. Lorenzo
13 – Carnevali dott.ssa Elena
14 – ~~Chiorazzi rag. Roberto~~
15 – Crescini dott. Claudio
16 – D'Avanzo p.i. Raimondo
17 – De Canio prof. Enzo
18 – De Rosa dott. Davide
19 – Di Giminiani dott. Giuseppe
20 – Di Gregorio dott. Carlo Angelo
21 – Fassi rag. Marco

22 – Frosio Roncalli dott.ssa Luciana
23 – ~~Fusi dott. Enrico~~
24 – Gandi avv. Sergio
25 – Ghisalberti dott.ssa Nadia
26 – ~~Grossi geom. Vittorio~~
27 – ~~Lanzani prof.ssa Silvia~~
28 – Lorenzi dott. Stefano
29 – ~~Marabini dott. Valerie~~
30 – Marchesi prof.ssa Maria Carolina
31 – ~~Marchesi dott.ssa Marzia~~
32 – ~~Mazzoleni ing. Giuseppe~~
33 – Paganoni Simone
34 – Pecce dott.ssa Luisa
35 – Petralia dott. Giuseppe
36 – Polimeno dott. Demetrio
37 – Redondi rag. Guglielmo
38 – Ribolla dott. Alberto
39 – Tognon dott.ssa Paola
40 – Tomasini p.i. Giamprieto
41 – Zenoni dott. Stefano

Presenti all'inizio della trattazione n. 31

ASSESSORI

Ceci avv. Gianfranco
~~Bandera dott. Massimo~~
Callioni Leonio
~~D'Aloia avv. Tommaso~~
Facoetti dott. Enrico
Foppa Pedretti Enrica

Invernizzi Cristian
~~Minuti dott. Danilo~~
Moro dott. Marcello
Pezzotta avv. Andrea
Saltarelli prof. Alessio
~~Sartirani Claudia~~

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti.

Sull'argomento la Giunta comunale in data 9 maggio 2012 ha presentato la seguente proposta di deliberazione, distribuita a tutti i consiglieri:

(vedi proposta unita)



AL CONSIGLIO COMUNALE

Area: lavori pubblici
Direzione: edilizia comunale e cimiteriale

Bergamo, 28 marzo 2012

N° 1112 Reg. Dir. / 1112 AREA
VISIFG-12



On.le Giunta
SEDE

Per inoltro al
Consiglio Comunale

OGGETTO: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 119.500,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto a seguito di sentenza n° 2676/11 in data 09.12.2011 del Tribunale di Bergamo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale del 29/8/1983 n. 24373 P.G. e successiva convenzione datata 19 marzo 1986 n. 32828 Rep. Mun, il comune di Bergamo affidava all'"Istituto autonomo case popolari", ora "Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.), l'attuazione di interventi di recupero di fabbricati di proprietà comunale;

- con atto di citazione notificato in data 22/12/1994 l'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo", di seguito definita "Lumina", appaltatrice dei lavori di cui sopra, chiedeva al Tribunale di Bergamo l'accoglimento delle seguenti domande:

"condannarsi l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Bergamo, nonché il Comune di Bergamo, al pagamento in via tra loro solidale o subordinatamente in via alternativa o ancor più subordinatamente per quanto a ciascuno facente carico in forza del contratto e del relativo capitolato,



COMUNE DI BERGAMO

- a)** al pagamento in favore della attrice e per le causali di cui in premessa, delle capitali somme di lire: 425.384 per saldo lavori; di lire 67.717.353 per saldo revisione prezzi; di lire 70.654.699 per le opere complementari, e cioè di lire 138.797.736 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
- b)** con i relativi interessi spettanti ai sensi degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche e art. 4 L. 741/81;
- c)** condannarli, inoltre, al risarcimento dei danni conseguiti all'attrice per la tardiva restituzione delle cauzioni estinte ex lege dovute a far tempo dal 30 settembre 1989 nella misura che sarà provata in corso di causa;
- d)** condannarli, inoltre, al risarcimento dei danni nella misura che sarà provata in corso di causa, per le inosservanze contrattuali e il comportamento sistematicamente ritardatario ed omissivo dell'Istituto;
- e)** condannarli, inoltre, per i fatti oggetto delle riserve iscritte nel Giornale di contabilità, al pagamento della complessiva somma di L. 703.631.050 o comunque di quella maggior o minor somma che sarà provata in corso di causa, nonché al pagamento degli interessi sulle fatture n. 43/90 – 25/91 – 26/91 e 40/91.
Sempre con gli interessi dalla data di ciascuna riserva al saldo;

- a giustificazione dell'atto di citazione l'Impresa "Lumina" precisava che l'"A.L.E.R.", con contratto 20/12/1984 n. 7884 Rep. n. 2/262, aveva affidato a tale Impresa la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto, ai sensi della L. n. 457/78 – quadriennio 1982/1985;

- i lavori avrebbero dovuto essere ultimati in 480 giorni dalla consegna, ma in realtà essi sono durati 1395 giorni con n. 4 sospensioni di complessivi 765 giorni e ciò per fatto addebitabile all'"A.L.E.R.", sempre secondo quanto affermato dalla ricorrente. Lo stesso "A.L.E.R.", poi, avrebbe ritardato l'emissione del conto finale dei lavori, avrebbe sottoposto in ritardo il collaudo alla conoscenza e firma dell'Impresa, non avrebbe proceduto al pagamento del saldo e della revisione prezzi nei termini previsti e non avrebbe risolto le riserve iscritte dall'Impresa nel registro di contabilità;

- il Comune di Bergamo si è costituito in giudizio con comparsa di risposta datata 30 gennaio 1995, chiedendo di essere estromesso dal giudizio e di essere assolto da qualsiasi pretesa avversaria;

- a seguito del decesso del titolare dell'Impresa "Lumina" – signor Lumina Bortolo – con atto di citazione del 28.02.2002 veniva riassunto il giudizio ex art. 303 c.p.c. da parte degli eredi, quali aventi causa;

- con sentenza del 27.10.2006 – 16.1.2008 n. 95/08 il Tribunale di Bergamo – sez. II stralcio condannava le parti convenute, in solido, al pagamento di euro 233.333,77, di cui euro 223.333,77, oltre rivalutazione e interessi, mentre i rimanenti euro 10.000,00 solo con interessi, oltre al pagamento delle spese di lite, dichiarando tenuto il Comune di Bergamo a rifondere all'"A.L.E.R." la somma che quest'ultima fosse tenuta a versare agli attori purché dovute per gli obblighi assunti con la convenzione stipulata tra detti Enti il 19.3.1986; per l'effetto condannava il Comune di Bergamo anche al pagamento delle spese processuali dell'"A.L.E.R." in misura pari ad euro 11.050,50;

- a seguito di ulteriori sviluppi ed in particolare dell'avvenuto pignoramento da parte degli attori dell'intera somma, l'"A.L.E.R." procedeva al pagamento agli eredi Lumina della somma di euro 744.852,40, comprensiva di rivalutazione ed interessi;

- conseguentemente l'"A.L.E.R." chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Bergamo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1856/2009, notificato al Comune di Bergamo il 3/6/2009, per ottenere da parte del Comune stesso il pagamento di euro 733.864,89;

- a giustificazione del proprio ricorso per decreto ingiuntivo l'"A.L.E.R." adduceva il fatto che il Comune di Bergamo avrebbe garantito, ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione n. 32828 del 19/3/1986, il pagamento di tutte le spese relative alla realizzazione dell'intervento; ciò con la sola esclusione di quanto dovuto direttamente dall'A.L.E.R a titolo di restituzione della cauzione. Il valore dell'importo della cauzione da restituire era stato fissato in sentenza in euro 10.000,00, a titolo capitale; a tale somma sono da aggiungere gli interessi calcolati in euro 12.038,08, per complessivi euro 22.038,08;

- conseguentemente l'importo dovuto dal Comune di Bergamo sarebbe pari ad euro 722.814,39 (euro 744.852,47 - euro 10.000,00 - euro 12.038,08), oltre ad euro 11.050,50 a titolo di spese legali liquidate in



COMUNE DI BERGAMO

sentenza; il tutto per un totale complessivo pari ad euro 733.864,89. A tale somma sono, ulteriormente, da aggiungere le spese della procedura esecutiva liquidate in euro 4.084,25;

- con atto di citazione notificato in data 09.07.2009 il comune di Bergamo si opponeva al decreto ingiuntivo n° 1856/2009 alla luce del fatto che la sentenza non specifica quali siano le esatte voci delle quali sono chiamati a rispondere rispettivamente il Comune di Bergamo e l'"A.L.E.R.", limitandosi a condannare il Comune a tenere indenne l'"A.L.E.R." nei limiti degli obblighi della convenzione; peraltro tutta la causa era imperniata, per quanto riguarda i rapporti tra i due Enti, sulle diverse interpretazioni e limiti della convenzione, e su ciò nulla viene detto nella sentenza stessa. Tali motivazioni sono prettamente giuridiche ed interpretative, ragion per cui il G.I. valutava che l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione e, pertanto concedeva, con proprio provvedimento del 22/11/2009, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- peraltro, a seguito di successivi colloqui intercorsi tra le parti, l'"A.L.E.R." assentiva a non procedere nell'immediatezza alla fase esecutiva a fronte del pagamento, a titolo di acconto, della somma complessiva pari ad euro 350.000,00, rinviando successivamente la definizione dell'intero credito;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 O.d.g. / n° 157 Reg. C.C. / n° 41 Prop. Del. in data 08.11.2010 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 350.000,00 da riconoscere all'"Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza in oggetto;

- la somma sopra indicata era oggetto di liquidazione con determinazione dirigenziale in data 15.11.2010 n° 4075 Reg. Det.;

- a seguito di nuovi accordi intercorsi fra le parti, era emersa l'opportunità di procedere al riconoscimento della somma ulteriore di euro 200.000,00, al fine di evitare l'esecuzione del provvedimento del Giudice in data 22.11.2009;

- tale riconoscimento veniva effettuato nelle more e salvi gli effetti dell'esito dell'opposizione avanzata dall'Amministrazione Comunale al decreto ingiuntivo n. 1856/09 Ing.;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 121 O.d.g. / n° 148 Reg. C.C. / n° 37 Prop. Del. in data 19.07.2011 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio dell'ulteriore somma di complessivi euro 200.000,00 da riconoscere all'"Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza in oggetto;

- la somma sopra indicata era oggetto di liquidazione con determinazione dirigenziale in data 04.08.2011 n° 2427 Reg. Det.;

- complessivamente, pertanto, l'Amministrazione comunale versava la somma di euro 550.000,00 a favore di "Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo".

Considerato che:

- in data 09.12.2011 il Tribunale di Bergamo ha emesso la sentenza n° 2676/11, in allegato al presente provvedimento, in ordine all'opposizione inoltrata dal comune di Bergamo avverso il decreto ingiuntivo n° 1856/2009;

- la sentenza accoglie, seppure parzialmente, l'opposizione del comune di Bergamo e pertanto stabilisce che le prestazioni extracontrattuali eseguite dall'impresa appaltatrice e quantificate in euro 39.490,10, oltre interessi, non possano essere addebitate all'Amministrazione comunale ma rimangano a carico di "Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo";



COMUNE DI BERGAMO

- il dispositivo della sentenza pertanto prevede:

- 1) *accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;*
- 2) *condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma già portata dal decreto ingiuntivo qui revocato detratto l'importo di euro 39.490,10 (sul capitale indicato in precetto in euro 74.717,79) e detratti gli interessi ivi computati su detta somma secondo i criteri di cui alla sentenza n° 95/2008, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;*
- 3) *condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in euro 10.000 oltre accessori di legge, come da motivazione, nella misura dei 4/5 compensando tra le parti il residuo quinto";*

- con nota teletrasmessa in data 07.02.2012 l'Avv. Mario Spinetti, in nome e per conto di ALER ha trasmesso l'allegato prospetto riassuntivo delle somme ancora dovute dall'Amministrazione Comunale a seguito della sentenza in data 09.12.2011 n° 2676/11, evidenziando la detrazione pari ad euro 39.490,00 ed il correlato importo per interessi pari ad euro 71.387,58;

- le causali degli importi residui ad oggi dovuti dall'Amministrazione comunale sono pari a:

- euro 72.987,21 per sorte capitale residuo, al netto delle detrazioni in sentenza enunciate e degli acconti già corrisposti
- euro 19.355,28 per interessi fino al 29.12.2010, data di pagamento del 1° acconto pari ad euro 350.000,00
- euro 2.868,24 per interessi dal 30.12.2010 al 12.09.2011, data di pagamento del 2° acconto pari ad euro 200.000,00
- euro 386,93 per interessi dal 13.09.2011 al 20.01.2012 sulla somma residua da versare
- euro 10.067,20 per spese legali, comprensive di C.P.A. ed IVA
- euro 9.530,58 + 3.707,72 per imposta di registro pagata da ALER nella sentenza

- in relazione alla somma effettiva da versare alla data del 20.01.2012, pari ad euro 118.903,16, viene impegnata la maggiore somma di euro 119.500,00 in relazione all'effettiva data di soddisfo del credito residuo.

Visto l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00, che consente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive, e dato atto che ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal legislatore.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 119.500,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto, a seguito di sentenza n° 2676/11 in data 09.12.2011 del Tribunale di Bergamo.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 119.500,00, imputandola all'apposito intervento 1010608 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza computando gli interessi alla data di effettivo soddisfo.



COMUNE DI BERGAMO

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/00, per addivenire in tempi brevi alla liquidazione di quanto dovuto.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Mazza

Il Dirigente di area
Dott. Arch. Giorgio Cavagnis

L'Assessore ai lavori pubblici
Prof. Alessio Saltarelli

Allegati: copia sentenza n° 2676/11 in data 09.12.2011 del Tribunale di Bergamo + nota teletrasmessa in data 07.02.2012 l'Avv. Mario Spinetti.

TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG. 7910/09
Gen. 2676/11
Cun. 7245/11
Rep 5355/11

Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°7910/2009 R.G.

promossa da

COMUNE DI BERGAMO in persona del Sindaco pro tempore
elettivamente domiciliato in p.zza Matteotti n°27 e rappresentato e difeso
dagli avv. V. Gritti e S. Mangili

-opponente-

contro

A.L.E.R. - Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale della Provincia
di Bergamo, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Verdi n°18,
presso lo studio dell'avv. M. Spinetti che la rappresenta e difende per
delega in calce all'atto di opposizione,

-opposta-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da foglio allegato al verbale di udienza in data
27.9.2011.

Per l'opposta: come da memoria ex art. 183, VI c. c.p.c..

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 9.7.2009 il Comune di Bergamo
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1856/2009 con

cp

il quale, su ricorso di A.L.E.R. , gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 733.864,89, oltre accessori, quale importo dovuto in forza di sentenza pronunciata in data 27.10.2006, e depositata in data 18.1.2008, dal Tribunale di Bergamo in relazione a domanda di manleva svolta dalla ricorrente nei suoi confronti per somme dovute a terza società , appaltatrice di opere svolte nell'interesse del Comune e la cui esecuzione era stata gestita da ALER.

A fondamento dell'opposizione deduceva che l'importo ingiunto non era integralmente dovuto in quanto le somme indicate in sentenza erano, in parte, frutto di inadempienze della stessa ALER, di cui esso comune non doveva rispondere, in altra parte, derivavano da opere non autorizzate ed altre ancora dovevano essere immediatamente liquidate all'appaltatrice dalla stessa ALER. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiunto emesso.

Si costituiva in giudizio ALER contestando integralmente le avverse difese ed evidenziando che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo aveva disposto l'obbligo di manleva in capo al Comune per tutte le somme indicate e richieste dall'appaltatrice e che ogni ulteriore questione era già stata oggetto di quel giudizio. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione appare fondata solo nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Assume l'opponente che la sentenza pronunciata tra l'impresa appaltatrice, l'ALER ed esso Comune non ha stabilito in quale misura e per quali voci il committente debba rispondere nei confronti

dell'ente affidatario delle opere per gli importi riconosciuti come dovuti all'appaltatrice.

Si rileva che nel precedente giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, e conclusosi con la sentenza n°95/2008, l'impresa appaltatrice dei lavori aveva richiesto ad Aler, appaltante, il pagamento di una pluralità di somme dovute sia a titolo di revisione prezzi sia a titolo di risarcimento danni. In quella sede l'ente aveva contestato le riserve svolte dall'impresa in ordine a condotte che davano luogo a risarcimento e l'imputabilità a sé di ritardi di pagamento ed aveva chiamato in giudizio il Comune di Bergamo per essere manlevata di quanto eventualmente dovuto all'impresa, in forza della convenzione stipulata con il medesimo in data 19.3.1986.

La sentenza ha dunque statuito sull'intero rapporto contrattuale intercorso tra appaltatrice, ALER e Comune di Bergamo, affermando la responsabilità solidale della seconda e del terzo chiamato, in qualità di progettista, verso l'appaltatrice ed accertando il credito di quest'ultima nei confronti delle altre parti ed il conseguente obbligo di manleva da parte del Comune 'di tutte le somme che [Aler] fosse tenuta a versare agli attori, purchè rientranti nell'ambito di quelle previste nella convenzione stipulata tra le parti n.32828 del 19.3.1986'.

Nella parte motiva, la sentenza indica espressamente che 'per quanto al rapporto tra ALER e Comune di Bergamo deve ritenersi che le argomentazioni del Comune siano infondate, in quanto fondate unicamente sull'eccezione di una mancata informativa da parte dell'ALER. Tale informativa deve ritenersi superflua, non solo perché alcune inadempienze trovano fondamento nell'errata od incompleta

progettazione da parte del Comune, ma soprattutto perché dagli atti del Comune emerge che la situazione fosse ben a conoscenza dell'Ente locale. Tali circostanze devono far ritenere del tutto applicabili le pattuizioni intervenute tra ALER e Comune di Bergamo, con conseguente impegno economico...Il Comune dovrà quindi essere tenuto a rifondere all'ALER quanto erogato dalla stessa agli attori, limitatamente alle voci che, in forza della convenzione il Comune di Bergamo, si era impegnato ad assumere'.

La predetta sentenza non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato.

Deve allora rilevarsi che il primo motivo di opposizione, svolto dal Comune in questa sede, non può trovare accoglimento.

L'opponente lamenta infatti che esso ente, essendosi spogliato, in forza delle clausole nn°2 e 3 della citata convenzione, di ogni e qualsiasi potere gestionale per gli interventi da eseguire ed avendo investito di tale funzione l'ALER, non può essere ritenuto responsabile di alcuna inadempienza della ricorrente.

Si osserva tuttavia che, per quanto sopra esposto, la debenza all'opposta da parte del Comune degli importi dovuti, in relazione alle riserve ed ai conseguenti risarcimenti stabiliti, è già stata oggetto di specifica valutazione da parte del Giudice, il quale, nonostante in quella sede il committente avesse specificatamente evidenziato gli odierni motivi di difesa rispetto alle pretese dell'Aler, ha ritenuto la responsabilità dell'ente chiamato nei rapporti interni con l'ente affidatario e la conseguente operatività della manleva, in forza

dell'assunzione degli oneri prevista nelle clausole nn°8 e 9 della convenzione citata.

In quella sede dunque, il Tribunale ha valutato i motivi addotti dal comune per escludere l'obbligo della propria manleva (in quanto ALER aveva assunto il ruolo di stazione appaltante e la piena gestione dell'opera), ritenendo invece che le carenze progettuali e la conoscenza della situazione di fatto consentissero di far rientrare gli oneri aggiuntivi pretesi dall'appaltatrice, e stabiliti nella pronuncia, negli obblighi convenzionalmente assunti dal Comune in relazione alla sua qualità di committente.

Non può dunque in questa sede procedersi a nuova valutazione di tale responsabilità.

Lamenta ancora l'opponente che nessun importo possa essergli addebitato in relazione agli imprevisti ed alla revisione prezzi poiché entrambe tali voci dovevano essere liquidate in via anticipata dall'ALER ad ogni stato di avanzamento lavori; pertanto l'inadempimento a tale obbligo da parte dell'affidataria non potrebbe determinare alcun onere a proprio carico.

Si osserva tuttavia che, da un lato, non è prevista nella convenzione l'asserita liquidazione anticipata nei singoli S.A.L. a carico dell'Aler, mentre nella scrittura in questione è solo previsto che il relativo finanziamento sia a carico del Comune (pagg. 4,5), e, da altro lato, non essendovi stato accordo in merito sul punto tra appaltatrice e ricorrente, tale modalità non sarebbe stata neppure ipotizzabile.

La doglianza deve dunque essere disattesa.

E DI BENE


Quanto invece alle prestazioni extracontrattuali eseguite dall'impresa appaltatrice e incontestatamente quantificate in euro 39.490,10, ritiene il Giudice che effettivamente tale importo non possa essere addebitato all'opponente.

Ed infatti l'art.10 della convenzione prevede espressamente che ' qualora nel corso dei lavori si profili la possibilità di supero della spesa prevista o si verificano fatti eccezionali od imprevedibili incidenti sulla spesa stessa, l'I.A.C.P. (ora ALER) avviserà tempestivamente e con sufficiente anticipo il Comune, relazionando dettagliatamente i motivi che giustificano l'eventuale aumento di spesa ed impegnandosi a non iniziare e/o proseguire nei lavori , danti luogo ad aumento di spesa, se prima non saranno stati reperiti e deliberati gli eventuali ulteriori stanziamenti.'

Dunque la citata clausola impedisce espressamente modifiche in sede esecutiva che comportino aumenti di spesa , salvo specifica approvazione e delibera del Comune di stanziamento dei relativi fondi.

Se è vero che dagli atti di causa , come prodotti , nonché dalla statuizione già pronunciata pare risultare la consapevolezza da parte del Comune, o quanto meno del progettista o di talun assessore, di tali diverse opere necessarie, non risulta invece provato che i relativi maggiori oneri siano stati reperiti e deliberati dall'ente.

Pertanto, non può ritenersi che tale voce rientri tra quelle indicate nella sentenza già pronunciata , le quali ' in forza della convenzione, il Comune si era impegnato ad assumere'.



Ne consegue che soltanto con riferimento a detto limitato importo (ed agli interessi applicati ad esso connessi) il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato.

L'opponente deve dunque essere condannato a pagare all'opposta la somma di cui al decreto ingiuntivo, detratto l'importo di euro 39.490,10 (sul capitale indicato in precetto in euro 74.717,79) e detratti gli interessi ivi computati su detta somma secondo i criteri di cui alla sentenza n°95/2008, mentre sul residuo deve altresì pagare gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

In considerazione solo del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese processuali della fase monitoria e del presente giudizio, liquidate in euro 10.000 oltre accessori di legge, di cui euro 900 per spese, euro 3000 per diritti ed il residuo per onorari, devono essere rifuse dall'opponente all'opposta nella misura dei 4/5 compensando tra le parti il residuo quinto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma già portata dal decreto ingiuntivo qui revocato detratto l'importo di euro 39.490,10 (sul capitale indicato in precetto in euro 74.717,79) e detratti gli interessi ivi computati su detta somma secondo i criteri di cui alla sentenza n°95/2008, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in euro 10.000 oltre accessori di legge, come da motivazione, nella misura dei 4/5 compensando tra le parti il residuo quinto.

Così deciso in Bergamo, il 9.12.2011.

II G.U.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Depositato oggi 10 DIC. 2011
IL CANCELLIERE
Dessa Mariela Grasso

LE DI BERGAMO

TRIBUNALE DI BERGAMO
Copia conforme all'originale che si rilascia prima della registrazione ai sensi dell'art. 63, D.P.R. n. 131/83 per uno:
 trascrizione/iscrizione nei registri immobiliari;

07 FEB. 2012

CAPELLI
ART. 63
(Franco Pignatelli)

8



STUDIO LEGALE

WWW.DFGS.IT

AVV. GIAMPIERO DONATI
AVV. MARIO SPINETTI
AVV. PIERO FACHINETTI
PROF. AVV. MASSIMO GIAVAZZI
AVV. FRANCESCA DONATI
AVV. ALBERTO FACHINETTI
AVV. ALBERTO SPINETTI
AVV. PAOLA FACHINETTI
AVV. ALBERTO GALATTI
AVV. MARIA ROTA
AVV. DANIELA CARRARA

Bergamo, 6 febbraio 2012.

AVV. MARIO SPINETTI

E-MAIL: MARIO.SPINETTI@DFGS.IT

Spettabile
COMUNE DI BERGAMO
Avvocatura Comunale
P.zza Matteotti, 27
24122 - BERGAMO
All'attenzione dell'Avv. Vito Gritti

Inviata a mezzo fax 035.399578

Oggetto: A.l.e.r. / Comune di Bergamo.

Alla Tua del 18 gennaio u.sc..

Gli importi dovuti dal Comune di Bergamo per la pratica emarginata sono i seguenti (S.E.&O.):

A. l'importo canonizzato nel decreto ingiuntivo è stato di € 733.864,89.

Da tale importo va dedotto quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Bergamo 2676/11, e cioè € 39.490,00 ed il correlato importo per interessi pari a € 71.387,58.

Ne deriva che l'importo dovuto ad A.l.e.r. è di € 622.987,21.

Su tale importo (e non più su € 733.864,89) vanno ricalcolati gli interessi fino al 29/12/2010 (data di pagamento, da parte del Comune, di € 350.000,00) per € 19.355,28 e sul residuo di €

- Pagina 1 di 2-

375



STUDIO LEGALE

272.987,21 vanno calcolati gli interessi dal 29/12/2010 al 12/09/2011 (data di pagamento, da parte del Comune, di € 200.000,00) per € 2.868,24.

Sul residuo importo di € 72.987,21 vanno calcolati gli interessi legali dal 13/9/2011 ad oggi (20/01/2012) per € 386,93.

Da ciò deriva che l'importo residuo ad oggi dovuto dal Comune è di:

€	72.987,21
€	19.355,28
€	2.868,24
€	<u>386,93</u>
€	95.597,66

A tale importo vanno aggiunte le spese legali liquidate per 4/5 e pertanto € 8.000,00 oltre a C.P.A. per 320,00 e ad IVA 1.747,20 per complessivi € 10.067,20.

B. Fermo quanto sopra, il Comune deve inoltre:

€ 9.530,58 + € 3.707,72 per l'imposta di registro pagata da A.I.e.r. nella sentenza,

ed

€ 10.929,23 sugli importi pagati da A.I.e.r. agli eredi Lumina per le spese di esecuzione e costituiti dalla differenza tra € 774.852,49 (pagati dall'A.I.e.r. a seguito del precetto e dell'esecuzione presso terzi) e l'importo precettato di € 733.923,26.

Di qui l'importo complessivo di € 24.167,53

Riepilogo:

Sub A)	€ (95.597,66 + 10.067,20 per spese)
	<u>105.664,86</u>
Sub B)	€ (9.530,50 + 3.707,72 + 10.929,23)
	<u>24.167,53</u>

per un totale (SE&O) di € 129.832,39 - 10.928
119.904,39
(oltre agli interessi).

Cordiali saluti.

(Mario Spinetti)



COMUNE DI BERGAMO

**AREA LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE EDILIZIA COMUNALE E CIMITERIALE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addi 28.03.2012

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
Dott. Arch. Dario Mazza

**AREA RISORSE FINANZIARIE
DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI**

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori pubblici tramite la Direzione "Bilanci e servizi finanziari" ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere..... sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì che la relativa spesa di euro 119.500,00 è imputata al Cap. 101.203008 (Imp. 2010/2011) del bilancio in corso e finanziata con in conto residui

02.321.2011

Addi 30-4-2012

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere..... di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addi 30.04.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 73 avente per oggetto: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 119.500,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa 'Lumina di Lumina Bortolo' per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto a seguito di sentenza n° 2676/11 in data 09.12.2011 del Tribunale di Bergamo.

(Escono dall'aula gli assessori Invernizzi, Moro).

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

Questo argomento è stato oggetto di esame all'interno della 2^a Commissione consiliare permanente, lo riassumo brevemente. E' una questione che viene da lontano: il Comune di Bergamo aveva demandato all'allora IACP il compito di ristrutturare una serie di alloggi comunali e lo IACP aveva sottoscritto una convenzione con il Comune per diventare stazione appaltante e dar corso a questi lavori. Purtroppo sono sorte una serie di vicende nei confronti dell'impresa che stava svolgendo i lavori, l'impresa Lumina, la quale fece una serie di contestazioni allo IACP, oggi ALER. Alla fine lo IACP è stato chiamato in causa ed è stato condannato al pagamento di un risarcimento nei confronti dell'impresa Lumina, il cui titolare nel frattempo era morto e sono subentrati gli eredi. A sua volta lo IACP ha chiamato in causa il Comune, dicendo che le questioni che erano sorte e che avevano portato alla condanna, erano state causate dal Comune. Il Comune non aveva accettato questa posizione e quindi era ricorso anche lui per vie legali, purtroppo è stato condannato. Quindi lo IACP, diventato poi ALER, ha pagato all'impresa Lumina e a sua volta ha raggiunto un accordo con il Comune di Bergamo, che gli ha dato prima una tranche di 350.000,00 euro, poi una seconda tranche di 200.000,00 e quest'ultima di 119.000,00 euro circa è praticamente la conclusione e il saldo di tutta questa vicenda.

CONSIGLIERE SIG. ANGELONI:

Il voto sarà favorevole perché c'è una sentenza e non possiamo fare altrimenti.

CONSIGLIERE SIG. PAGANONI, per dichiarazione di voto:

E' una sentenza, quindi non c'è ovviamente nulla da dire, e il voto sarà favorevole.

Però fino a qualche mese fa la dichiarazione di voto serviva al consigliere per indicare al Consiglio se il suo voto sarebbe stato favorevole, contrario o astenuto. Da qualche mese a questa parte è venuta la moda, grazie ai consiglieri De Canio, Di Gregorio e Bonassi, di uscire dall'aula in momenti critici, soprattutto quando si discutono ordini del giorno che riguardano l'omofobia.

La dichiarazione di voto serve anche per dire al Consiglio che io voterò, perché ultimamente invece c'è la moda di uscire al momento del voto. Quindi io voterò questo ordine del giorno.

(Esce dall'aula l'assessore Facchetti).

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 31 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità nel testo allegato.

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 28 marzo 2012 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 20 aprile 2012 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 25/5/2012.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

D E L I B E R A

- 1) Di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 119.500,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo (ALER) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto, a seguito di sentenza n. 2676/11 in data 9.12.2011 del Tribunale di Bergamo.
- 2) Di impegnare la spesa complessiva di € 119.500,00, imputandola all'apposito intervento 1010608 che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza computando gli interessi alla data di effettivo soddisfo.

”

(Esce dall'aula l'assessore Foppa Pedretti).

Il Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 31 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente
f.to: rag. Guglielmo Redondi

Il segretario generale
f.to: dott. Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale

F.TO. Dott. DANIELE PEROTTI

1. GIU. 2012

Bergamo li.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..... **28 MAG. 2012**

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

F.TO. Dott. DANIELE PEROTTI

1. GIU. 2012

Bergamo li.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....

.....